



Sulla base di un accertamento ispettivo INPS di Ravenna del 22.7.03 , l'Agenzia delle entrate di Ariano Irpino , irrogava alla s.r.l D.F.D.Costruzioni di Melito Irpino la sanzione prevista dall'art.3 c.3 del D.l: 22.2.02 ,n.12 , convertito nella legge n.73 /02 , "per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria " .

Con successivo ricorso la predetta società impugnava l'atto di irrogazione sanzioni ,notificato il 18.11.04, e ne chiedeva la riforma in virtù della sentenza 144 della C:Costituzionale , in quanto la sanzione andava applicata in relazione alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro come risultante dalla documentazione in atti Controdeduceva l'agenzia di Ariano insistendo sulla correttezza del proprio operato La Commissione adita , acquisiti i verbali dell'INPS con interrogatorio dei dipendenti , decideva per l'accoglimento del ricorso , ritenendo che la documentazione in atti non consentiva di confermare la sussistenza delle contestate violazioni.

Avverso detta decisione si oppone l'Agenzia di Ariano con l'appello in esame , ritenendo dovuta la sanzione irrogata stante la irregolare assunzione dei dipendenti in questione .

Esperita la odierna pubblica udienza , esaminati gli atti , il Collegio in premessa osserva :

- il comma 3 dell'art.3 del citato D.L.22.2.02, n.12 , dispone che" ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste , l'impiego di lavoratori dipendenti < non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria > è punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell'importo ... per ciascun lavoratore irregolare ...";

- l'atto impugnato è motivato dall'aver impiegato n. 4 lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria ;

- che, invece dall'accertamento INPS presupposto del 22.7.03, risulta che i predetti lavoratori, risultano registrati sul libro matricola al n. 68,69,71,e 72 ,in data 4.6.03, ,ma con effettivo inizio delle prestazioni in un giorno precedente :

- che dalla documentazione libro matricola esibito si rileva che i predetti lavoratori risultano regolarmente registrati ,in epoca precedente alla data dell'ispezione ; Tanto premesso , il Collegio ritiene che nella fattispecie non ricorra l'ipotesi sanzionatoria prevista dal c. 3 dell'art. 3 del citato decreto , in quanto i lavoratori di cui trattasi all'atto dell'ispezione risultavano tutti registrati nel libro matricola della società e quindi non in nero .

D'altro canto , anche nell'ipotesi (plausibile) affacciata dall'Ufficio ,della loro ritardata registrazione rispetto alla data di effettiva assunzione , non potrebbe trovare giustificazione l'applicazione di sanzioni così pesanti , in presenza dei principi enunciati dalla C. Costituzionale con la sentenza 144/05 , con la quale è stata dichiarata la illegittimità della norma sanzionatoria nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro in contestazione ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione . Nel caso ,infatti tale prova è fornita proprio dagli ispettori verbalizzanti , i quali hanno dichiarato (pag. 2 del verbale) che la data di effettivo inizio delle prestazioni è avvenuta in data 3.6.03.

Da quanto sopra, pertanto, appare chiaro che la sanzione applicata è illegittima perché non ricorre l'ipotesi di omessa registrazione e in ogni caso errata nel quantum perché non calcolata sulla base dell'effettiva data di assunzione .

Ne consegue che l'appello dell'Ufficio è infondato e va pertanto rigettato . Data la natura della vertenza, le spese vanno compensate .

PQM

In rigetto dell'appello dell'Ufficio ,conferma la sentenza di primo grado , spese compensate.

Salerno 3.3.08

Il G. Relatore

Il Presidente